Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 265 del 10 novembre 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 121

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1992.

Attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 87/481/CEE e n. 89/14/CEE che modificano la direttiva del Consiglio n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee che modifica la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 89/424/CEE che modifica la direttiva n. 86/109/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/404/CEE che modifica la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di tuberi-seme di patate.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1992.

Misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/376/CEE che modifica la direttiva n. 86/109/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere, oleaginose e da fibra.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 92/9/CEE che modifica taluni allegati della direttiva del Consiglio n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 ottobre 1992.

Attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 87/481/CEE e n. 89/14/CEE che modificano la direttiva del Consiglio n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva del Consiglio n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, e successive modificazioni;

Viste le direttive della Commissione n. 87/481/CEE del 9 settembre 1987 e n. 89/14/CEE del 15 dicembre 1988;

Considerato che le modifiche apportate dalle direttive n. 87/481/CEE e n. 89/14/CEE alla direttiva n. 70/458/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di ortaggi devono essere recepite nell'ordinamento nazionale e che presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alle citate direttive n. 87/481/CEE e n. 89/14/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, viene inserito il punto seguente:

A. *Beta vulgaris:*

— rispetto a qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto 1000 metri;

— rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varietà:

a) per le sementi di base 1000 metri;

b) per le sementi certificate 600 metri;

— rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:

a) per le sementi di base 600 metri;

b) per le sementi certificate 300 metri.

2. L'attuale punto *A* diventa punto *A-bis* e le parole «Beta e» sono sopresse ogni qualvolta compaiono nel testo.

3. I gruppi di varietà citati nel precedente punto *A*. Beta vulgaris, sono così specificati:

I. Beta vulgaris L. var. vulgaris, bietola da coste, e Beta vulgaris L. var. conditiva Alef, bietola da orto.

Se la coltura è di una varietà geneticamente monogerme, le varietà multigermi sono da considerarsi appartenenti a un gruppo diverso.

II. Beta vulgaris L. var. vulgaris, bietola da coste.

Fermo restando il punto I, le varietà sono classificate, in base alle loro caratteristiche, nelle cinque categorie seguenti:

Categorie — (1)	Caratteristiche — (2)
1	Con picciolo bianco e lembo fogliare verde chiaro, senza antociani.
2	Con picciolo bianco e lembo fogliare verde medio o verde scuro, senza antociani.
3	Con picciolo verde e lembo fogliare verde medio o verde scuro, senza autociani.
4	Con picciolo rosa e lembo fogliare verde medio o verde scuro.
5	Con picciolo rosso e lembo fogliare con antociani.

III. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef, bietola da orto.

Fermo restando il punto I, le varietà sono classificate in base alle loro caratteristiche, nelle sei categorie seguenti:

Categorie — (1)	Caratteristiche — (2)
1	Con sezione longitudinale della radice a forma ellittica trasversa stretta o ellittica trasversa e polpa della radice di colore rosso o violaceo.
2	Con sezione longitudinale della radice a forma circolare o ellittica larga e polpa della radice di colore bianco.
3	Con sezione longitudinale della radice a forma circolare o ellittica larga e polpa della radice di colore giallo.
4	Con sezione longitudinale della radice a forma circolare o ellittica larga e polpa della radice di colore rosso o violaceo.
5	Con sezione longitudinale della radice a forma oblunga stretta e polpa della radice di colore rosso o violaceo.
6	Con sezione longitudinale della radice a forma obtriangolare stretta e polpa della radice di colore rosso o violaceo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5013

DECRETO 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee che modifica la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggiere, modificata da ultimo dalla direttiva n. 88/380/CEE;

Vista la direttiva della Commissione n. 89/100/CEE del 20 gennaio 1989;

Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 89/100/CEE alla direttiva n. 66/401/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere, devono essere recepite nell'ordinamento nazionale e che presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva n. 89/100/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, al punto I, lettera *C* (Foraggere), tavola *A*, colonna 6, purezza specifica, contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso) - una singola specie, dopo la cifra 1,0 relativa all'Alopecurus pratensis è aggiunta l'indicazione «f».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5014

DECRETO 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 89/424/CEE che modifica la direttiva n. 86/109/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Viste le direttive del Consiglio numeri 66/401/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 86/109/CEE e relative modificazioni, concernenti la commercializzazione di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra;

Vista la direttiva della Commissione n. 89/424/CEE del 30 giugno 1989;

Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 89/424/CEE alla direttiva n. 86/109/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra devono essere recepite nell'ordinamento nazionale e che presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva n. 89/424/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, alle specie elencate nei punti 1) Foraggere, *a)* graminacee e *b)* leguminose, che si riferiscono a «sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alle categorie "commerciali" e come tali ufficialmente controllate e certificate», vengono attribuite le seguenti modifiche:

a) a decorrere dal 1° luglio 1989 le sementi di:

Agrostis Gigantea Roth	agrostide bianca
Agrostis Stolonifera L.	agrostide stolonifera
Phleum Bertolonii DC.	fleolo bulboso
Poa Palustris L.	fienarola delle paludi
Poa Trivialis L.	poa comune
Lupinus Albus L.	lupino bianco, varietà non amara
Brassica Juncea L. Czern. et Coss. in Czern.	senape bruna

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;

b) a decorrere dal 1° luglio 1990 le sementi di:

Agrostis Capillarsi L.	agrostide tenue
Lotus Corniculatus L.	ginestrino
Medicago Lupulina L.	luppolina
Trifolium Hybridum L.	trifoglio ibrido

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;

c) a decorrere dal 1° luglio 1991 le sementi di:

Agrostis Canina L.	agrostide canina
Alopecurus Pratensis L.	coda di volpe
Arrhenatherum Elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.	avena altissima
Bromus Catharticus Vahl.	bromo
Bromus Sitchensis Trin.	bromo
Festuca Ovina L.	festuca ovina
Poa Nemoralis L.	poa dei boschi
Trisetum Flavescens (L.) Beauv.	avena bionda
Lupinus Albus L.	lupino bianco, varietà amare
Lupinus Angustifolius	lupino azzurro
Lupinus Luteus L.	lupino giallo
Trifolium Alexandrinum L.	trifoglio alessandrino
Trifolium Incarnatum L.	trifoglio incarnato
Trifolium Resupinatum L.	trifoglio persico
Vicia Sativa L.	veccia comune
Vicia Villosa Roth.	veccia vellutata, veccia di Narbonne
Phacelia Tanacetifolia Benth.	facelia tanacetifolia
Sinapis Alba L.	senape bianca

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5015

DECRETO 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/404/CEE che modifica la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di tuberi-seme di patate.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Visto l'art. 4 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1991)»;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che hanno apportato ulteriori modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di tuberi-seme di patate e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 90/404/CEE del 27 luglio 1980 recante ulteriori modificazioni alla sopracitata direttiva n. 66/403/CEE;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva n. 90/404/CEE, ai sensi dell'art. 4, comma 1, allegato *D*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il comma seguente:

«Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:

deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;
le condizioni applicabili ai tuberi-seme testè definiti;
le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme».

2. Le disposizioni del presente decreto possono essere applicate soltanto nel rispetto degli obblighi derivanti al regime fitosanitario nazionale in seguito al recepimento della direttiva n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976 e sue successive modificazioni e integrazioni.

3. Le scadenze fissate dalla direttiva n. 90/404/CEE del 27 luglio 1990 possono essere prorogate per i Paesi terzi secondo le procedure previste dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nel rispetto degli accordi comunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5016

DECRETO 12 ottobre 1992.

Misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importanzione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci;

Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1983, concernente le disposizioni fitosanitarie per l'importazione delle sementi di girasole;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1° gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986, n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987 e n. 88/572/CEE del 14 novembre 1988, n. 89/359/CEE del 29 maggio 1989, n. 89/439/CEE del 26 giugno 1989 e n. 90/168/CEE del 26 marzo 1990 che modificano la direttiva 77/93/CEE sopra menzionata;

Viste la prima direttiva della commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, la seconda direttiva della commissione n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, la terza direttiva della commissione n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, la quinta direttiva della commissione n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, la sesta direttiva della commissione n. 88/272/CEE dell'8 aprile 1988, la settima direttiva della commissione n. 88/430/CEE del 1° luglio 1988 e la direttiva della commissione 89/83/CEE del 5 gennaio 1989, le direttive della commissione n. 90/80/CEE e n. 90/113/CEE del 19 febbraio 1990, l'ottava direttiva della commissione n. 90/490/CEE del 25 settembre 1990 e la nona direttiva della commissione n. 90/506/CEE del 26 settembre 1990, che modificano gli allegati della direttiva 77/93/CEE sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali, che recepiva le direttive sopraindicate;

Considerata altresì la necessità di recepire la decima direttiva della commissione n. 91/27/CEE del 19 dicembre 1990, le direttive della commissione n. 91/102/CEE e n. 91/103/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/660/CEE e n. 91/661/CEE del 6 dicembre 1991 e n. 92/10/CEE del 19 febbraio 1992, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuta pertanto l'opportunità di unificare ed armonizzare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decrerto ministeriale 5 febbraio 1991, nonché di integrare ed apportare delle modifiche alle predette disposizioni, tenendo anche conto di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi. Le parti di piante vive comprendono:
i frutti in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento;
le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento;
i tuberi, i bulbi, i rizomi;
i fiori recisi;
i rami con foglie;
gli alberi tagliati, con foglie;
le colture di tessuti vegetali.

Per sementi s'intendono le sementi in senso botanico, ad eccezione di quelle non destinate ad essere piantate;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:
vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere piantati dopo la loro introduzione, o vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di elementi nocivi quali virus, micoplasmi o altri agenti patogeni;

f) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità di questi ultimi, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;

g) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea;

h) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso è presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, è compreso anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale d'imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempre che presenti rischio fitosanitario.

Titolo II

PROIBIZIONI E RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 4.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I del presente decreto, qualora si trovino sui vegetali o prodotti vegetali, nonché su altri oggetti.

Art. 5.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II del presente decreto, qualora si trovino su determinati vegetali o prodotti vegetali.

Art. 6.

L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, per scopi attinenti alla sperimentazione o alla ricerca scientifica, degli organismi nocivi menzionati negli allegati I e II, è subordinata a speciale autorizzazione da richiedersi, di volta in volta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte degli istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 7.

L'introduzione, inoltre, di organismi vivi isolati, diversi da quelli specificati negli allegati I e II, che possono essere considerati nocivi, è anch'essa soggetta ad una speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali indicati nell'allegato III e originari dei Paesi ivi specificati.

Art. 9.

I vegetali di cui all'allegato III, punto 17), originari dei Paesi comunitari, nel periodo in cui è consentita l'introduzione, sono ammessi all'importazione su domanda e previa autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la fissazione di particolari misure fitosanitarie atte a scongiurare il rischio di introduzione e diffusione dell'Erwinia amylovora.

Titolo III

DEROGHE

Art. 10.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 5), è ammessa l'importazione diretta, attraverso i punti di entrata indicati nell'allegato VI, di:

a) frutti di clementine dalla Corsica, nel periodo 15 novembre-31 gennaio, condizionati e sigillati all'orgine;

b) frutti di pompelmi da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno.

Art. 11.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 18), è ammessa l'importazione dei seguenti frutti freschi del:

1. genere *Prunus:*
da Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° dicembre-31 marzo;

2. genere *Malus:*
a) da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Uruguay, nel periodo 1° marzo-15 maggio;
b) dalla Nuova Zelanda nel periodo 15 aprile-30 giugno;
c) dal Sud Africa nel periodo 15 marzo-15 giugno;

3. genere *Pyrus:*
a) da Argentina nel periodo 15 febbraio-15 maggio;
b) da Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° marzo-15 maggio;
c) dalla Nuova Zelanda nel periodo 15 aprile-30 giugno;

4. uva da tavola:
da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° febbraio-15 giugno.

Art. 12.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 18), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di piante bonsai dei generi *Chaenomeles, Cydonia, Malus, Prunus, Pyracantha* e *Pyrus*, con la fissazione di particolari norme cautelative e solo alle ditte che dimostreranno di poter tenere in quarantena le piante stesse in idonee aree delimitate a tale scopo.

Art. 13.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 18) sono ammessi all'importazione i vegetali dormienti, privi di foglie e fiori, del genere Rosa originari di Israele nel periodo 1° novembre-15 aprile.

Art. 14.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punti 18) e 20), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di piante del genere Fragaria, dettando particolari norme cautelative in aggiunta ai requisiti fitosanitari previsti ed indicati nell'allegato IV del presente decreto.

Art. 15.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 23), sono ammessi all'importazione da tutti i Paesi terzi, i frutti di pomodoro, melanzana e peperone nel periodo 1° dicembre-31 marzo.

Art. 16.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 27), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere su domanda, l'autorizzazione all'importazione di vegetali di *Phoenix spp.*, destinati alla piantagione, con la fissazione di particolari norme cautelative.

Titolo IV

IMPORTAZIONE DELLE SEMENTI DI PIANTE FORAGGERE

Art. 17.

Le sementi di piante foraggere sono ammesse all'importazione dopo l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre piante parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

L'importazione delle sementi di piante foraggere riscontrate inquinate può essere effettuata solamente dalle imprese in possesso della licenza per l'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504.

L'importazione delle sementi di cui al comma precedente è ammessa, in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi, ovvero per la libera commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, qualora dette sementi risultino conformi alle disposizioni previste dalla legge e regolamento indicati nel primo comma del presente articolo.

Titolo V

CERTIFICATI FITOSANITARI

Art. 18.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato V, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, rilasciato dai competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali del Paese d'origine.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui al I comma del presente articolo, nonché i loro imballaggi e i mezzi di trasporto devono essere, da parte dei competenti servizi ufficiali fitosanitari del Paese di origine, minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare, per quanto possibile:

a) che non siano contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I;

b) per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, che non siano contaminati da organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, che essi siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

Sui certificati fitosanitari che accompagnano i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui all'allegato IV, originari di Paesi terzi, deve essere riportata, a cura dei competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi di origine la dichiarazione supplementare che i requisiti particolari che li riguardano e specificati nell'allegato medesimo sono stati rispettati.

Detta dichiarazione supplementare non deve essere richiesta qualora i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, di cui all'allegato IV, sono introdotti nel territorio della Repubblica italiana in provenienza da uno Stato membro, che abbia già effettuato la visita fitosanitaria e che non esiga una dichiarazione supplementare sul certificato fitopatologico.

Art. 19.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati immagazzinati in un altro Paese, diverso da quello di origine o hanno subito una modificazione degli imballaggi e sono stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, essi debbono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonché da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.

Art. 20.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati introdotti, prima della loro importazione in Italia, successivamente in più Stati e se, in tale occasione, sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, essi devono essere accompagnati dai seguenti documenti:

a) certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o sua copia conforme autenticata, quando si tratta di una importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

b) ultimo certificato fitosanitario o sua copia conforme autenticata;

c) ultimo certificato di riesportazione;

d) certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, rilasciati nei Paesi diversi da quello di origine o loro copie conformi autenticate.

Art. 21.

Le disposizioni previste agli articoli 18, 19 20 sono ugualmente valide per i lotti frazionati dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V del presente decreto.

Art. 22.

Diversamente da quanto indicato negli articoli 19, 20 e 21, i vegetali, prodotti vegetali o altre voci, cui si applicano i requisiti particolari di cui all'allegato IV, immagazzinati o introdotti in un altro Paese prima della loro importazione in Italia, possono non essere accompagnati dal certificato fitosanitario o copia del Paese di origine, nei seguenti casi:

quando il legname conformemente ai requisiti particolari previsti dall'allegato IV, sia scortecciato;

quando, in altri casi, i requisiti particolari dell'allegato IV possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine.

Art. 23.

I certificati fitosanitari e i certificati di riesportazione, rilasciati dai competenti servizi ufficiali fitosanitari dei Paesi esteri per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V devono essere conformi ai modelli previsti dalla direttiva 77/93/CEE o se trattasi di Paesi terzi, conformi ai modelli riprodotti negli allegati della convenzione internazione della F.A.O. del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979.

Detti certificati dovranno essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea e compilati in stampatello o dattilografati, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni o cancellature pena l'invalidità degli stessi certificati. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali essa deve essere indicata in caratteri latini.

Art. 24.

I certificati fitosanitari che accompagnano le merci devono recare il timbro dell'ufficio doganale del punto di entrata previsto dal presente decreto, che indichi il nome di tale ufficio come pure la data di entrata.

Art. 25.

I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione non devono essere compilati più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato esportatore o riesportatore.

Art. 26.

I certificati fitosanitari che accompagnano i cereali per uso zootecnico, il cui Paese di destinazione viene modificato durante il trasporto, possono essere ritenuti validi anche se diretti ai Servizi fitosanitari di altri Paesi, qualora gli altri requisiti fitosanitari della merce siano rispondenti a quelli previsti dal presente decreto.

I dati relativi a dette importazioni dovranno essere notificati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Titolo VI

ESPORTAZIONE E TRANSITO

Art. 27.

I delegati speciali per le malattie delle piante provvederanno alle ispezioni dei vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione, al fine di assicurare che essi siano conformi alle esigenze fitosanitarie dei Paesi importatori.

Se la regolamentazione fitosanitaria del Paese destinatario lo esige, sarà rilasciato un certificato fitosanitario attestante che i vegetali ed i prodotti vegetali, così come i loro imballaggi, sono satati ispezionati secondo le procedure più appropriate e che essi sono stati ritenuti esenti dagli organismi nocivi previsti dalla regolamentazione fitosanitaria in vigore nel paese importatore.

In caso di riesportazione un certificato fitosanitario di rispedizione sarà rilasciato, se la regolamentazione del Paese importatore lo esige.

Per i Paesi appartenenti alla Comunità europea deve essere applicatata la direttiva 77/98/CEE con le sue modifiche.

Art. 28.

I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione, rilasciati per i vegetali, i prodotti vegetali destinati ai Paesi esteri, sono conformi ai modelli indicati rispettivamente negli allegati VII e VIII del presente decreto.

Detti certificati dovranno essere compilati in stampatello o dattilografati senza contenere correzioni o cancellature, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei Paesi importatori.

Art. 29.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci possono essere ammessi al transito nel territorio della Repubblica italiana, senza dar luogo ad alcuna misura di carattere fitosanitario, a condizione che i loro imballaggi o i loro confezionamenti siano tali da escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi.

Nei confronti dei frutti di agrumi, originari dei Paesi del bacino mediterraneo, in transito nel porto di Trieste, si consente la rilavorazione dei frutti stessi.

Titolo VII

FUMIGAZIONE

Art. 30.

I vegetali indicati nell'allegato IV, punti 26) e 29), quando sono originari di Paesi ove è nota la presenza del *Quadraspidiotus perniciosus*, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad appropriato trattamento di fumigazione e tale trattamento deve risultare nel certificato fitosanitario.

Sono esenti da fumigazione:

a) i vegetali originari del Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e introdotti direttamente da questi Paesi;

b) i vegetali originari di regioni di Paesi riconosciuti indenni dal *Quadraspidiotus perniciosus*, la cui lista sarà redatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) le parti di piante per uso ornamentale;

d) i frutti e le sementi.

Art. 31.

I frutti di ananas, qualora siano infestati da organismi vivi del regno animale, devono essere sottoposti nei Paesi di origine ad appropriato trattamento di disinfestazione e tale trattamento deve essere indicato nel certificato fitosanitario.

Art. 32.

I cereali in granella, qualora siano infestati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato II, lettera *a)*, che li riguardano, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere sottoposti ad appropriato trattamento di disinfestazione, che dovrà essre indicato nel certificato fitosanitario.

Art. 33.

I delegati speciali per le malattie delle piante possono sottoporre a trattamento di disinfestazione e di disinfezione i vegetali e i prodotti vegetali in importazione nonché i loro imballaggi, solo quando su detti vegetali e prodotti vegetali sono presenti organismi nocivi diversi da quelli specificati nell'allegato I e II del presente decreto, fatta salva l'eccezione, di cui al precedente articolo.

Titolo VIII

CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE E PUNTI DI ENTRATA

Art. 34.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci indicate nell'allegato V devono essere sempre accompagnati dal certificato fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi all'importazione — fermo retando quando dispone l'articolo 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 — debbono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI o in una delle dogane interne indicate negli articoli 35 e 36 del presente decreto.

Il certificato fitosanitario di importazione dovrà essere rilasciato sono se i requisiti fitosanitari specificati nel presente decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci.

I delegati anzidetti qualora constatano, all'atto dell'importazione che solo una parte della partita di vegetali, prodotti vegetali o altre voci è contaminata da organismi nocivi specificati negli allegati I e II, possono consentire l'introduzione dell'altra parte della partita, se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi.

Art. 35.

La visita fitosanitaria ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, ad eccezione dei frutti di clementine e di pompelmi, può aver luogo, altresì, presso:

a) le dogane ferroviarie di:

Alessandria, Novara, Torino Orbassano (Compartimento di Torino);
Busto Arsizio, Milano Certosa, Milano Farini, Milano Rogoredo, Rho (Compartimento di Milano);
Verona Porta Nuova, Vicenza, Trento, Bolzano (Compartimento di Verona);
Trieste C.le, Udine (Compartimento di Trieste);
Padova, Treviso Scalo Motta, Venezia Mestre (Compartimento di Venezia);
Albenga, Genova M.ma, Pozzolo Formigaro (Compartimento di Genova);
Bologna Corticella, Ferrara, Parma (Compartimento di Bologna);
Firenze Campo Marte, Pisa (Compartimento di Firenze);
Ancona M.ma, Perugia, San Benedetto del Tronto (Compartimento di Ancona);
Civitavecchia, Roma S. Lorenzo, (Compartimento di Roma);
Napoli C.le, Salerno (Compartimento di Napoli);
Bari Parco Nord, Brindisi, Taranto (Compartimento di Bari);
Reggio Calabria M.ma Vibo Marina (Compartimento di R. Calabria);
Catania M.ma, Palermo San Polo (Compartimento di Palermo);
Cagliari, Olbia (Compartimento di Cagliari);

b) le dogane stradali di:

Albenga, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Ventimiglia;
Montano Lucino, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Ponte Chiasso;
Pozzolo Formigaro, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Aosta Pollein e Ventimiglia;
Susa, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per il traforo Frejus-Freney;
Trento, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Brennero-Campo Trens;
Verona, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Brennero-Campo Trens;

Art. 36.

La visita fitosanitaria ai pacchi postali contenenti vegetali e prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V, puo aver luogo, altresì, presso qualunque dogana interna, a condizione che gli imballaggi o le confezioni siano tali da escludere qualsiasi fuoriuscita e diffusione di organismi nocivi.

Art. 37.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire, per particolari esigenze, la visita fitosanitaria ai vegetali e prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V, anche attraverso punti di entrata o dogane interne diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Titolo IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali e prodotti vegetali trasportati direttamente dai viaggiatori provenienti dall'estero e con qualsiasi mezzo.

Art. 39.

Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione da parte di organismi nocivi, specificati negli allegati I e II, gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio possono accordare, comunicandolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in deroga alle vigenti disposizioni fitosanitarie, dei permessi individuali per l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali e prodotti vegetali provenienti da terreni situati nelle zone di frontiera con l'Italia, purché vengano utilizzati, anche per la piantagione, in locali o in aziende agricole situati nelle immediate vicinanze della frontiera stessa.

Art. 40.

L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, dei vegetali e dei prodotti vegetali, di cui è proibita l'importazione ai sensi del presente decreto potrà essere consentita, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica solamente ad istituti scientifici o a enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 41.

È abrogato il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, citato nelle premesse del presente decreto.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE

a) *Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:*

1. Acleris variana (Fern.)
2. Aleurocanthus woglumi Ashby
3. Amauromyza maculosa (Malloch)
4. Anomala orientalis Waterh.
5. Arrhenodes minutus Drury
6. Busseola fusca (Hamps.)
7. Cacoecimorpha pronubana (Hb.)
8. Ceratitis capitata (Wied.)
9. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10. Dialeurodes citri (Ashm.)
11. Diaphorina citri (Kuway)
12. Enarmonia prunivora (Warsh. 1868)
13. Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.
14. Gonipterus scutellatus (Gyll.)
15. Helicoverpa armigera Hübner [= Heliothis zea Pod.]
16. Hylurgopinus rufipes Eichh.
17. Hyphantria cunea (Drury)
18. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
19. Liriomyza sativae (Blanchard)
20. Monochamus spp. (non europea) vettore del Bursophelencus xylophagus
21. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen
22. Opogona sacchari (Bojer)
23. Phorocantha semipunctata (F.)
24. Pissodes spp. (non europee)
25. Popillia japonica Newman
26. Premmotrypes spp. (specie non europee)
27. Pseudaulacaspis pentagona (Targ.)
28. Pseudococcus comstocki (Kuw.)
29. Pseudopityophthorus minutissimus Zimm.
30. Pseudopityophthorus pruinosus Eichh.
31. Scaphoideus luteolus Van Duz.
32. Spodoptera littoralis (Boisd.)
33. Spodoptera litura (F.)
34. Thrips palmi karny
35. Toxoptera citricida (Kirk.)
36. Trioza erythreae Del Guercio
37. Trypetidae (non europee):
   a) Rhagoletis cingulata (Loew)
   b) Rhagoletis completa Cress
   c) Rhagoletis fausta (Osten Sacken)
   d) Rhagoletis pomonella (Walsh)
   e) Anastrepha fraterculus (Wied.)
   f) Anastrepha ludens (Loew)
   g) Anastrepha nombinpraeoptans
   h) Ceratitis rosa Karsch
   i) Dacus cucurbitae Coq
   l) Dacus dorsalis Hendel
   m) Altre Trypetidae nocive non presenti in Europa.
38. Xiphinema americanum sensu lato (specie non europee)

b) *Organismi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo, qualora non sia dimostrata la loro morte:*

1. Globodera pallida (Stone)
2. Globodera rostochiensis (Woll.)
3. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)

c) *Batteri.*

1. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.
2. Erwinia amylovora (Burr.)' Winsl. et al.
3. Xanthomonas citri (Hasse) Dowson
4. Xanthomonas populi (Ridé) Ridé et Ridé
5. Xylella fastidiosa (Wells et al; 1987) (syn: batterio della malattia di Pierce della vite)

d) *Crittogame:*

1. Angiosorus solani Thirum. et O'Brien [syn. Thecaphora solani Barrus]
2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
3. Chrisomyxa arcrostaphyli Diet.
4. Cronartium spp. (specie non europee)
5. Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai
6. Diaporthe citri (Fawc.) Wolf
7. Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen et Sydow
8. Diplodia natalensis P. Evans
9. Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenkins
10. Endocronartium spp. (specie non europee)
11. Endothia parasitica (Murrill) P. J. et H. W. Anderson
12. Fusarium oxysporum (Schlectht f.sp. albedinis) (Killian & Maire) Gord
13. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
14. Gymnosporangium spp. (specie non europee)
15. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
16. Melampsora medusae Thüm [syn. M. albertensis Arthur)
17. Monilinia fructicola (Wint) Honey
18. Mycosphaerella larici-leptolepis K. Ito et al.
19. Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck)
20. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru
21. Peridermium spp. (specie non europee)
22. Phoma andina Turkensteen
23. Phyllosticta solitaria Ell & Ev.
24. Poria weirii Murr.
25. Septoria lycopersici var. malaguttii Ciccarone & Boerema
26. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

e) *Virus e micoplasmi:*

1. Virus nocivi ed organismi nocivi simili ai virus dotati di azione patogena nei confronti di Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.:
   - *a)* Apple proliferation mycoplasm
   - *b)* Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
   - *c)* Cherry raspleaf virus (American)
   - *d)* Peach mosaic virus (American)
   - *e)* Peach phony rickettsia
   - *f)* Peach rosette mycoplasm
   - *g)* Peach yellows mycoplasm
   - *h)* Pear decline mycoplasm
   - *i)* Plum line pattern virus (American)
   - *l)* Raspberry leaf curl virus (American)
   - *m)* Sharka virus

n) Strawberry latent «C» virus
o) Strawberry vein-banding virus
p) Strawberry witches' broom pathogen
q) X - disease mycoplasm
r) Altri virus ed organismi patogeni simili ai virus, dei quali non è attestata l'esistenza nella Comunità

2. Virus e micoplasmi della patata (Solanum tuberosum L.):
a) potato yellow dwarf virus
b) potato yellow vein virus
c) altri virus nocivi e micoplasmi purché inesistenti nella Comunità

3. Virus di vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o loro ibridi
4. Rose wilt
5. Potato spindle tuber viroid
6. Tomato ring spot virus
7. Virus nocivi e micoplasmi della vite (Vitis L. partim)
8. Necrosi del floema dell'olmo (Ulmus L.)

f) *Fanerogame:*

Arceuthobium spp. (specie non europee)

ALLEGATO II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a) *Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo*

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Acari del gruppo Acarus sirus L.	Cereali in granella
2. Aleurotrixus floccosus (Mask.)	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Aphelencoides besseyi Christie	Vegetali di fragola (Fragaria Torun. ex L.), ad eccezione dei frutti e delle sementi, e sementi di riso (Oriza spp.) destinate alla semina
4. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle	Vegetali di conifere, ad eccezione dei frutti delle sementi e del legname di conifere
5. Cathartus quadricollis Guèr	Cereali in granella
6. Dendroctonus micans Kugelan.	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
7. Diarthoronomyia chriysanthemi Ahlb.	Crisantemi (Chrysanthemun Tourn. ex L. partim)
8. Ditylenchus destructor Thorne	Bulbi da fiore dei gener Croccus L., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss e Tulipa L. e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
9. Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev	Sementi e bulbi di Allium cepa L., di Allium porrum L. e di Allium schoenoprasum destinati alla piantagione, bulbi da fiore e sementi di erba medica (Medicago sativa L.)
10. Dactulosphaira vitifoliae (Fitch)	Viti (Vitis L. partim) ad eccezione delle sementi
11. Eurytoma amygdali End.	Frutti e sementi di mandorli (Prunus amygdalus Batsch
12. Ips amitinus Eichh.	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
13. Ips cambrae Heer	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
14. Ips duplicatus Sahlb.	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
15. Ips sexdentatus Boerner.	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
16. Ips typographus Heer.	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
17. Leucaspis japonica CKLL	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi, Malus Mill. e Pyrus L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi
18. Liriomyza trifolii (Burgess)	Vegetali di Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Chrysanthemum, Dendranthema (DC) Des Moul,, Dianthus caryophyllus, Gerbera Cass, Gypsophila L., Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
19. Oryzaephilus mercator Fauv	Cereali in granella
20. Phthorimaea operculella (Zell)	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
21. Radopholus citrophilus (Huettel, Dicksone Kaplan)	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi e vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana P. Mill., Strelitziacee, con radici o con terreno di coltura aderente o associato
22. Radopholus similis (Cobb) Thorne (stricto sensu).	Vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae, con radici o terreno di coltura aderente o associato
23. Scolytidae delle conifere	Legname di conifere (Coniferae) con corteccia originario di paesi extraeuropei
24. Sitophilus zeamais Motsch	Cereali in granella
25. Trogoderma granarium Everst	Cereali in granella
26. Unaspis yanonensis Kuw	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

b) *Batteri*

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dows.	Sementi di fagioli (Phaseolus vulgaris L. e Dolichos Jacq.) destinati alla piantagione
2. Corynebacterium insidiosum (McCull.) Jensen	Sementi di erba medica (Medicago sativa L.)
3. Corynebacterium michiganense (E.F. Sm.) Jensen	Pomodori (Solanum Lycopersicum L.) ad eccezione dei frutti
4. Erwinia chrysanthemi Burkh. e al. [syn. Pectobacterium parthenii var. dianthicola Hellmers]	Garofani (Dianthus L.), ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
5. Erwinia stewarti (Smith 1898) Dya 1963	Sementi di granturco (Zea mays) destinate alla semina
6. Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr ed Burkh	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
7. Pseudomonas pisi (Sackett)	Sementi di piselli (Pisum sativum L.)
8. Pseudomonas solanacearum (E.F.Sm.) Jensen	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.) nonché pomodori (Solanum lycopersicum L.) e melanzane (Solanum melongena L.), ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Pseudomonas woodsii (E.F.Sm.) Stev.	Garofani (Dianthus L.), ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
10. Xanthomonas campestris p.v. pruni (E.F. Smith) Dye	Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. Xanthomonas campestris p.v. oryzae (Ishiyama 1922) Dye 1978 e p.v. orizicola (Fang. et al 1957) Dye 1978	Sementi di riso (Oryza spp.) destinate alla semina
12. Xanthomonas campestris p.v. vescicatoria (Doidge) 1920 Dye 1978	Pomodori (Solanum lycopersicum L.), ad eccezione dei frutti
13. Xanthomonas fragariae Kennedy e King	Vegetali di Fragaria (Tourn.) L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Pseudomonas syringae p.v. persicae (Prunier et al. 1970) young et al. 1978	Prunus ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Xanthomonas ampelina Panagopoulos 1969	Vite (Vitis L. partim) ad eccezione dei frutti e delle sementi

c) *Crittogame*

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Atropellis spp.	Pinus L.
2. Ceratocystis coerulescens (Münch) Back	Vegetali di Acer saccharum, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America, legname di Acer saccharum originario degli Stati Uniti d'America
3. Ceratocystis fimbriata var. platani Walt.	Vegetali di Platanus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Platanus
4. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori ed Nambu) Deighton [Sin. Cercospora pini-densiflorae Hori ed Nambu]	Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Pinus
5. Corticium salmonicolor Berk. e Br.	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o loro ibridi
6. Didymella chrysanthemi (Tassi) Garibaldi e Gullino [syn. Mycosphaerella ligulicula Baker e al.]	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn ex L. partim)
7. Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. gladioli (Massey) Snyd. e Hans.	Bulbi di fresia (Freesia Klatt), di gladiolo (Gladiolus Tourn. ex L.), di croco (Crocus L.) e di Iris (Iris L.)
8. Gleosporium limetticola Clausen	Agrumi (Citrus L.)
9. Guignardia baccae (Cav.) Jacz.	Vite (Vitis L. partim), ad eccezione dei frutti e delle sementi
10. Hypoxilon pruinatum (Klotsche) Cke.	Vegetali di Populus ad eccezione delle sementi destinate alla piantagione
11. Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
12. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema	Tuberi-seme di patate provenienti dai Paesi esterni alla comunità
13. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, purché questo organismo nocivo abbia provocato una contaminazione più che leggera di imputridimento secco	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), esclusi i tuberi-seme di patata, le patate primaticce e le patate destinate all'immediata trasformazione industriale

SEGUE: b) *Batteri*

Specie	Oggetto della contaminazione
14. Phytophthora cinnamoni Rands	Avocado (Persea Mill.), ad eccezione dei frutti (limitatamente alla Calabria e Sicilia)
15. Phytophthora fragariae Hickman	Piante di fragola (Fragaria Tourn. ex L.) ad eccezione dei frutti e delle sementi
16. Puccinia horiana P. Henn	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)
17. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge	Gerani (Pelargonium l'Herit. partim)
18. Puccinia pitteriana	Solanum spp.
19. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers	Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Pinus
20. Scirrhia pini Funk ed Parker	Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Pinus
21. Uromyces spp.	Gladioli (Gladiolus Tourn. ex L.)
22. Verticillium alboatrum Reinke ed Berth.	Luppolo (Humulus lupulus L.)
23. Verticillium dahliae	Luppolo (Humulus lupulus L.)

d) *Virus ed organismi patogeni simili ai virus*

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Fragole (Fragaria Tourn. ex L.) more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet curly top virus	Vegetali di Beta spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Beet leaf curl virus	Barbabietole (Beta vulgaris L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. Black raspberry latent virus	Rubus L., destinati alla piantagione
5. Cherry leaf roll virus	Rubus L., destinati alla piantagione
6. Cherry necrotic rusty mottle virus	Ciliegi (Prunus avium L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. Chrysanthemum stunt viroid	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim), ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi
8. Little cherry pathogen	Amareni (Prunus cerasus L.) ciliegi (Prunus avium L.), ciliegi ornamentali [Prunus incisa Thumb.; Prunus sargentii Rehd.; Prunus serrula Franchi; Prunus rerrulata Lindl.; Prunus speciosa (Koidz) Ingram; Prunus subhirtella Miq.; Prunus yedoensis Matsum.], destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi extraeuropei
9. Prunus necrotic ring-spot virus	Rubus L., destinati alla piantagione
10. Raspberry ringspot virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.) more/lamponi (Rubus L. Partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. Stolbur pathogen	Solanacee, destinate alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi
12. Strawberry crinkle virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. Strawberry latent ringspot virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Strawberry yellow edge virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Tomato black ring virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more/lamponi (Rubus L. partim) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16. Tomato spotted wilt virus	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)

ALLEGATO III

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE

Descrizione	Paesi di origine
1) Vegetali di Abies Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
2) Vegetali di Larix Mill., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale e dell'Asia
3) Vegetali di Tsuga Carr. e Pseudotsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4) Vegetali di Populus L. e Quercus L. con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
5) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o loro ibridi ad eccezione delle sementi	Tutti i Paesi
6) Vegetali di Eucalipto (Eucalyptus l'Herit.), ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per ornamento	Tutti i Paesi
7) Vegetali di Juniperus, ad eccezione dei frutti e delle sementi. .	Paesi extraeuropei
8) Corteccia isolata di Acer saccharum	Stati Uniti d'America
9) Corteccia isolata di Castanea Mill.	Tutti i Paesi
10) Corteccia isolata di conifere (Coniferae)	Paesi extraeuropei
11) Corteccia isolata di Eucalyptus	Tutti i Paesi
12) Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.	Paesi dell'America settentrionale, Romania, Unione Sovietica
13) Corteccia isolata di Populus L.	Continente americano
14) Legname di conifere conforme alle designazioni del codice CN 4401 10	Canada, Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti d'America
15) Vegetali della specie di Solanum L. a tuberi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)	Tutti i Paesi
16) Vegetali di Cotoneaster (B. Ehrh.) Med., Crataegus L., Sorbus aria L., Stranvaesia davidiana Deche, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi comunitari
17) Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M.J. Roem., Pyrus L., Sorbus L. diverso dal Sorbus intermedia L., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, dal 16 aprile al 31 ottobre	Paesi comunitari
18) Vegetali dei generi: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster B. Ehrh, Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.J. Roem., Pyrus L. Rosa L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl., Vitis L., ad eccezione delle sementi, dei fiori recisi del genere Rosa L., nonché dei frutti di drupacee e pomacee originari di paesi europei	Paesi terzi
19) Vegetali di Photinia destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali inerti, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi extraeuropei
20) Vegetali di Fragaria, ad eccezione dei frutti e delle sementi . .	Paesi extraeuropei
21) Frutti di meloni e cocomeri nel periodo 10 giugno-15 novembre	Paesi extraeuropei
22) Frutti di meloni e cocomeri nel periodo 10 luglio-15 novembre	Cipro
23) Vegetali di solanacee, ad eccezione dei tuberi e delle sementi. .	Paesi terzi
24) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), ad esclusione di quelli ufficialmente classificati come tuberi-seme di patate ai sensi della direttiva 66/403 CEE	Senza pregiudizio dei requisiti particolari applicabili ai tuberi ai sensi dell'allegato IV; Turchia, URSS e Paesi extraeuropei ad eccezione dei seguenti: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Siria e Tunisia
25) Terreno di coltura come specificato nell'allegato V, punto 10 lettera *a)*	Turchia, URSS e Paesi extraeuropei ad eccezione dei seguenti: Algeria, Cipro, Israele, Malta, Marocco, Tunisia
26) Sementi di riso (Oryza sativa L.) destinate alla piantagione . .	Paesi extraeuropei, ad eccezione dell'Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Siria e Tunisia
27) Vegetali di Phoenix spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi provenienti dall'Algeria e dal Marocco	Paesi terzi

ALLEGATO IV

REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER L'INTRODUZIONE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI

Descrizione	Requisiti particolari
1) Legname di conifere (Coniferae), originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti	Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'Allegato III, punto 14) e all'allegato IV, punto 14): constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
2) Legname di conifere originario di Paesi non europei non contemplati al punto 1	Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'Allegato III, punto 14) e all'allegato IV, punto 13): *a)* il legname è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus, le quali misurino più di 3 mm di diametro; *b)* constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o nel suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
3) Legname di Acer saccharum, originario dagli Stati Uniti d'America	Constatazione, comprovata dal marchio «Kiln dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
4) Legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, di Castanea e di Quercus, originario dei Paesi dell'America settentrionale	Il legname è scortecciato, e *a)* il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure *b)* constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca, oppure *c)* constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda; o, in caso di legname provvisto o sprovvisto di corteccia residua, constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
5) Legname di Castanea e di Quercus originario della Romania e dell'URSS.	*a)* Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Ophiostoma roboris ed Endothia parasitica, oppure *b)* il legname è scortecciato, e *aa)* il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure *bb)* constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca, oppure *cc)* constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda.
6) Legname di Castanea e di Quercus originario di Paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	*a)* Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica, oppure *b)* il legname è scortecciato
7) Legname di Castanea e di Quercus originario dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che il legname proviene da regioni non contaminate da Cronartium quercum e da Cronartium fusiforme.

Descrizione	Requisiti particolari
8) Legname di Platanus originario degli Stati uniti d'America	Constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
9) Legname di Platanus, originario di Paesi diversi dagli Stati Uniti d'America, nei quali è nota la presenza di Ceratocystis fimbriata var platani.	*a)* constatazione ufficiale che il legno è originario di regioni note per essere esenti dalla Ceratocystis fimbriata, in conformità della procedura di cui all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE, oppure *b)* constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
10) Legname di Populus originario dei Paesi d'America	Il legname è scortecciato.
11) Legname di Eucalyptus	Il legname è stato sottoposto a trattamento appropriato, prima della spedizione, oppure è scortecciato ed è originario di una regione non contaminata da Phorocantha spp.
12) Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., originaria di Paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	Constatazione ufficiale che la corteccia è originaria di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica.
13) Legname sotto forma di piccole placche, particelle, avanzi e cascami, ottenuto completamente o in parte da uno o più generi o specie di cui all'Allegato V, punto 8, lettera *b)* originario di Paesi non europei, escluso quello di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America	Il prodotto è stato fabbricato esclusivamente a partire da legno che è stato scortecciato o essiccato artificialmente fino ad avere un contenuto di umidità, espresso in percentuale di materia secca, al momento della fabbricazione, inferiore al 20% rispettando un adeguato rapporto tempi/temperature, o che è stato sottoposto a fumigazione, ed è trasportato in contenitori sigillati o in modo tale da impedire che venga nuovamente invaso da parassiti.
14) Legname in forma di piccole placche, particelle, avanzi e cascami, ottenuto completamente o in parte conifere originarie del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America	La merce deve essere ottenuta esclusivamente da legname sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore d'umidità a meno del 20% calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, oppure da legname sottoposto a fumigazione, e deve essere spedita in contenitori sigillati o con qualunque altro mezzo tale da impedire una reinfestazione.
15) Vegetali di Castanea:	
a) originari di tutti i Paesi.	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo;
b) originari di Paesi dell'America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris.
16) Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 metri, destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'Allegato II, lettera *a)*, punti 12, 14 e 16.
17) Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 metri, destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'Allegato II, lettera *a)*, punto 13.
18) Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 metri, destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'Allegato II, lettera *a)*, punto 15.
19) Vegetali di Pinus ad eccezione dei frutti e delle sementi originari di Paesi europei	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Cronartium quercuum, Scirrhia acicola e Scirrhia pini dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

Descrizione	Requisiti particolari
20) Vegetali di Populus ad eccezione dei frutti e delle sementi:	
a) originari di tutti i Paesi.	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Mycosphaerella populorum (Septoria musiva), dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
b) originari di Paesi del continente americano .	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Hypoxylon pruinatum, di Melampsora medusae, dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
21) Vegetali di Pseudotsuga ad eccezione dei frutti e delle sementi originari di Paesi dell'Asia	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Guignardia laricina, dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
22) Vegetali di Pseudotsuga e di Larix, ad eccezione dei frutti e delle sementi originari di Paesi dell'America	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Melampsora medusae, dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
23) Vegetali di Quercus:	
a) originari di tutti i Paesi.	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica o di Cronartium quercuum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
b) originari dei Paesi dell'America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale: — che non sono stati osservati sintomi di Cronartium fusiforme dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze — e che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris
24) Vegetali di Ulmus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di necrosi del floema dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze.
25) Vegetali di Platanus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Sati Uniti d'America o di altri Paesi nei quali è nota la presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani.	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi della presenza di Ceratocystis fimbriata var platani nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
26) Vegetali di Chaenomeles, Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Ribes, Sorbus, Symphoricarpus ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per uso ornamentale, originari o provenienti da Paesi in cui è conosciuta l'apparizione di Quadraspidiotus perniciosus	*a)* Constatazione ufficiale che: — sono state applicate le disposizioni della direttiva 69/466/CEE o - nel caso di Paesi terzi — misure riconosciute equivalenti in conformità della procedura di cui all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE, e — i vegetali sono originari di regioni riconosciute indenni da Quadraspidiotus perniciosus, conformemente alla procedura di cui all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE; non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi, oppure — non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi e i vegetali sono stati sottoposti, al momento idoneo, ad una fumigazione o altro trattamento appropriato contro tale organismo nocivo, secondo un metodo approvato in conformità della procedura dell'art. 16 della direttiva 77/93/CEE o, in mancanza di tale approvazione, conformemente a quanto prescritto dallo Stato membro di introduzione e *b)* se non si è effettuata la fumigazione o altro trattamento conformemente alla lettera *a)*, terzo trattino, i vegetali sono stati sottoposti a tale fumigazione o tale trattamento in un luogo approvato dai servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi interessati.
27) Vegetali di Chaenomeles, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Melus, Prunus, Pyrus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi provenienti da Paesi extraeuropei	— che i vegetali sono originari di una regione riconosciuta indenne da Monilinia fructicola, conformemente alla procedura di cui all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE; — che non sono stati osservati sintomi di *Monilinia fructicola* nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
28) Dal 1° marzo al 30 settembre per i frutti freschi del Prunus, originario dell'emisfero australe provenienti da Paesi extraeuropei	Constatazione ufficiale: — che i frutti sono originari di una regione riconosciuta indenne da Monilinia fructicola, conformemente alla procedura di cui all'art. 16, oppure — che i frutti sono stati sottoposti a debito controllo e a trattamenti prima del raccolto e/o dell'esportazione, per garantire che siano indenni da Monilinia spp.

Descrizione	Requisiti particolari
29) Vegetali di Amelanchier, Cercidiphyllum, Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Populus, Ptelea, Pyracantha, Rosa, Salix, Spiraea Syringa, Tilia, Ulmus ad eccezione dei frutti delle sementi e delle parti di piante per uso ornamentale, originari o provenienti da Paesi in cui è conosciuta l'apparizione di Quadraspidiotus perniciosus	Constatazione ufficiale che sono applicate le disposizioni della direttiva 69/466/CEE o — nel caso di Paesi terzi — misure riconosciute equivalenti in conformità della procedura di cui all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE, e — *constatazione ufficiale che non* è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi, oppure — nel caso di Rosa, i vegetali sono stati sottoposti ad una fumigazione o altro trattamento appropriato contro tale organismo nocivo, ove previsto da un accordo dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi interessati, secondo un metodo e in un luogo determinati in tale accordo.
30) Vegetali di Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus intermedia, Stranvaesia destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione *ufficiale* che: — i vegetali sono originari di Paesi o regioni riconosciuti indenni da Erwinia amylovora, conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva 77/93 CEE, oppure — non è stato osservato alcun sintomo di Erwinia amylovora nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
31) Vegetali di Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus intermedia, Stranvaesia, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fatti salvi — *i divieti applicabili ai vegetali ai sensi dell'Allegato III,* oppure — le esenzioni, a taluni requisiti elencati di seguito, che possono essere concesse agli Stati membri conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva 77/93 CEE, qualora possano essere fornite garanzie: *A* - Constatazione ufficiale che: 1. i vegetali sono originari della Grecia, dell'Irlanda, del Regno Unito (Irlanda del Nord) o di altri Paesi o regioni riconosciuti esenti da Erwinia amylovora, conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva 77/93/CEE, qualora detti Paesi o regioni siano efficacemente protetti dall'introduzione di Erwinia amylovora e sono stati prodotti in vivai che utilizzano esclusivamente materiale proveniente da detti Paesi o regioni, oppure 2. i vegetali *a)* sono stati prodotti in un campo i) situato in una «zona protetta» delimitata ufficialmente e con un estensione di almeno 50 km², ossia in una zona dove le piante-ospiti sono sottoposte almeno ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora, a partire dai vegetali ivi coltivati; ii) ufficialmente approvato, prima dell'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni previste alle lettere *a)* e *b)*; l'approvazione deve essere notificata prima del mese di luglio alla Commissione, indicando l'ubicazione del campo nonché il tipo e il numero approssimativo di vegetali che vi saranno coltivati e la data di detta approvazione; iii) che, come le altre parti della circostante «zona protetta», è risultato esente da Erwinia amylovora dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo in occasione di: — ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte nel campo e nella zona circostante in un raggio di almeno 250 metri, una volta in luglio/agosto e una volta in settembre/ottobre per l'emisfero settentrionale, o, per l'emisfero meridionale rispettivamente in gennaio/febbraio e marzo/aprile, e — verifiche ufficiali effettuate con il criterio del campione casuale della zona circostante in un raggio di almeno 1 km, almeno una volta tra luglio e ottobre, per l'emisfero settentrionale, ed almeno una volta tra gennaio ed aprile per l'emisfero meridionale, in località selezionate appropriate in cui vi siano vegetali appropriati per fungere da indicatori, e — prove ufficiali eseguite secondo adeguati metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati dopo l'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, da vegetali che hanno presentato sintomi di Erwinia amylovora nel campo o nelle altre parti della «zona protetta»; iv) dal quale, come dalle altre parti della «zona protetta», non sono state rimosse piante-ospiti con sintomi di Erwinia amylovora senza preventiva indagine ufficiale o preventiva approvazione ufficiale, e *b)* sono stati sottoposti ad adeguate misure amministrative per garantire la loro identità, quali l'etichettatura in campo nel caso degli alberi da frutta o altre operazioni con effetto analogo. *B* - I vegetali sono imballati e gli imballaggi sono ufficialmente contrassegnati con un marchio in modo da assicurare la loro identificazione nella partita; gli stessi marchi sono riprodotti sul certificato fitopatologico.

Descrizione	Requisiti particolari
32) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., o relativi ibridi e vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana P., Mill., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato, originari o provenienti da Paesi terzi	Fatti salvi i divieti di cui al presente decreto, constatazione ufficiale che: — i vegetali sono originari e provenienti da Paesi riconosciuti indenni da Radopholus citrophilus e Radopholus similis, oppure — campioni rappresentativi di terra e di radici del campo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus citrophilus e Radopholus similis e sono risultati indenni da tali organismi nocivi in occasione di dette prove.
33) Vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae con radici o con terreno di coltura aderente o associato, originari e provenienti da uno Stato membro	Constatazione ufficiale che: — non è stata osservata alcuna contaminazione da Radopholus similis nel campo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, oppure — il terreno e le radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda il Radopholus similis e sono risultati indenni da tale organismo nocivo in occasione di dette prove.
34) Vegetali di Crataegus L., Cydonia Mill., Fragaria (Tourn) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi sulla specie in causa Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: — per il Crataegus L., ed il Malus Mill.:Phyllostica solitaria Ell. & Ev. — per Fragaria (Tourn.) L.,: Phytophthora fragariae Hickman; Arabis mosai virus; Raspberry ringspot virus; Strawberry latent ringspot virus; Xanthomonas fragariae Kennedy et King; Tomato black ring virus — per Prunus L.: Apricot chlorotic leafroll mycoplasm; Xanthomonas campestris p.v. pruni (E.F. Smith) Dye — per Prunus avium L.: Cherry necrotic rusty mottle virus — per Rosa L.: Rose wilt virus — per Rubus L.: Arabic mosaic virus; Raspberry ringspot virus; Strawberry latent ringspot virus; Tomato black ring virus; — per tutte le specie: organismi nocivi di cui all'allegato I, lettera *e)* punto I (r)	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
35) Vegetali di Cydonia oblonga Mill., Pyrus communis L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di Pear decline mycoplasm	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso ai sensi del punto 34, constatazione ufficiale che negli ultimi tre periodi vegetativi completi in loco, si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione e dei suoi immediati dintorni che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da pear decline mycoplasm.
36) Vegetali di Fragaria (Tourn.) L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa dei sottoelencati organismi nocivi: Strawberry latent «C» virus Strawberry vein-banding virus Strawberry withes' broom pathogen Strawberry crinkle virus Strawberry yellow edge virus	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso ai sensi del punto 34, constatazione ufficiale *a)* che i vegetali, escluse le piantine germogliate da semina, — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rilevatisi esenti dai suddetti organismi all'atto di tali controlli; *b)* che dall'inizio dell'ultimo perido vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al presente punto, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
37) Vegetali di Fragaria Tourn (L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi in cui è nota la presenza di Aphelenchoides besseyi	Fatti salvi eventualmente i requisiti applicabili ai vegetali previsti al punto 34 e al punto 36, constatazione ufficiale: *a)* che non sono stati osservati sintomi di Aphelenchoides sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure *b)* che, in caso di vegetali in colutra tissulare, i vegetali siano derivati da vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera *a)* del presente punto o siano stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e siano risultati indenni da Aphelenchoides besseyi;

Descrizione	Requisiti particolari
38) Vegetali di Malus *pumila* (Willd.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza dell'apple *proliferation mycoplasm*	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 34 o 39, constatazione ufficiale: 1. che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da apple proliferation mycoplasm, 2. ovvero: *a)* che i vegetali, escluse le piantine ottenute dal seme: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno l'apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli, — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno l'apple proliferation mycoplasm, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli *b)* che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'apple proliferation mycoplasm né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
39) Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su Malus Mill. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: Cherry raspleaf virus (American) Tomato ringspot virus	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 34 o 38, constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli; — ovvero provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli. *b)* che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 39, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
40) Vegetali delle seguenti specie di Prunus, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa del Sharka virus: Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus blireiana André, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl. and Fritsch, Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica spp. insititia (L.) C.K. Schneid., Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc, Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batshc, Prunus salicina, Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr. Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb. Prunus triloba Lindl., altre specie di Prunus sensibili al Sharka virus	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 34 o 41, constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali, escluse le piantine ottenute da seme: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno il virus Sharka, mediante appropriati indicatori o metodi equivalenti rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli, — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno il Sharka virus, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli; *b)* che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Sharka virus né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze; *c)* che si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni simili ai virus.
41) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione: *a)* originari di Paesi nei quali si è avuta notizia della comparsa di determinati *organismi nocivi su* Prunus L. *b)* ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi, *c)* ad eccezione delle sementi, originari di Paesi extraeuropei, nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: — per il caso di cui alla lettera *a)*: Tomato ringspot virus, — per il caso di cui alla lettera *b)*: Cherry raspleaf virus (American), Peach mosaic virus (American), Peach phony rickettsia, Peach rosette mycoplasm, Peach yellows mycoplasm, Plum line pattern virus (American), xdisease mycoplasm — per il caso di cui alla lettera *c)*: Little cherry pathogen	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei *punti* 34 o 40 constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali: — hanno ottenuto i certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli; *b)* che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 41, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Descrizione	Requisiti particolari
42) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione: *a)* originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di terminati organismi nocivi su Rubus L., *b)* ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: — per il caso di cui alla lettera *a)*: Tomato ringspot virus, Black raspberry latent virus, Cherry leafroll virus, Prunus necrotic ringspot virus — per il caso di cui alla lettera *b)*: Raspberry leaf curl. virus (American)	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 34: *a)* vegetali sono esenti da afidi e da loro uova; *b)* constatazione ufficiale: *aa)* che i vegetali: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, — ovvero provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli; *bb)* che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non siano stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 41, né sui vegetali in campo di produzione né sui vegetali sensibili delle sue immediate vicinanze.
43) Vegetali di Vitis, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus o da mycoplasmi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo sui vegetali del campo di produzione.
44) Tuberi di Solanum tuberosum originari della Comunità	Constatazione ufficiale che le disposizioni comunitarie di lotta contro il Corynebacterium sepedonicum e il Synchitrium endobioticum sono state osservate
45) Tuberi di Solanum Tuberosum originari dei Paesi terzi	Constatazione ufficiale: — che i tuberi sono originari di regioni note per essere esenti da Synchitrium endobioticum di razze diverse da quella comune europea. — che dall'inizio di un periodo appropriato non è stato rilevato alcun sintomo di Synchitrium endobioticum né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze, e — che nel Paese d'origine sono state rispettate le disposizioni equivalenti a quelle comunitarie relative alla lotta contro il Corynebacterium sepedonicum, conformemente alla procedura di cui all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE, se l'apparizione del Corynebacterium sepedonicum è nota in tale Paese.
46) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione, ad eccezione della varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/CEE	Constatazione ufficiale che i tuberi: — appartengono a selezioni avanzate, — sono prodotti nella Comunità, e — provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati, sono risultati esenti da organismi nocivi all'atto di tali controlli.
47) Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali è nota la presenza di Thrips palmi	Costatazione ufficiale: *a)* che il campo di produzione è stato riconosciuto esente da Thrips palmi *b)* che la partita è stata sottoposta ad un trattamento adeguato, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera.
48) Tuberi di Solanum tuberosum ad eccezione delle patate di primizia, originari dei Paesi d'America e dei Paesi terzi ove è noto il manifestarsi del Potato spindle tuber viroid	Soppressione della facoltà germinativa.
49) Tuberi-seme di Solanum tuberosum	Constatazione ufficiale che i tuberi-seme di Solanum tuberosum sono originari di un campo di produzione esente da Globodera rostochiensis e da Globodera pallida.
50) Vegetali di solanacee destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei frutti	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Stolbur dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
51) Vegetali di Humulus lupulus ad eccezione delle sementi e del luppolo raccolto	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Verticillium albo-atrum e Verticillium dahliae dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
52) Vegetali di Chrysanthemum Dianthus e Pelargonium ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale: *a)* che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis (Bois.) o Spodoptera litura (F.) dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, oppure *b)* che i vegetali hanno subito un trattamento atto a proteggerli da detti organismi.

Descrizione	Requisiti particolari
53) Vegetali di Chrysanthemum ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi esenti da Chrysanthemum stunt virus all'atto di test virologici o provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stunt virus, all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura *b)* che il certificato ufficiale non è stato rilasciato più di 48 ore prima del momento dichiarato della spedizione dal campo di produzione *c)* che i vegetali e le talee provengono da ditte: — ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi che precedono la spedizione e in cui non sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana durante tale periodo — e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana durante i tre mesi che precedono la spedizione *d)* che nel caso di talee senza radici non è apparso alcun sintomo di Didymella chrysantheminé sulle talee né sui vegetali da cui provegono le talee o che, nel caso di talee con radici, non si è osservato alcun sintomo di Didymella chrysanthemi né sulle talee né nell'ambiente circostante.
54) Vegetali di Dianthus caryophyllus ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale: — che i vegetali provengono da varietà di origine risultante esenti da Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas woodsii e Phialophora cinerescens all'atto di esami ufficialmente riconosciuti, effettuati negli ultimi due anni — che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi degli organismi nocivi summenzionati dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
55) Vegetali di Gladiolus.	Constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali sono originari di un Paese noto per essere esente da Uromyces spp. oppure: *b)* che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Uromyces spp. dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
56) Bulbi di Tulipa e di Narcisus.	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
57) Vegetali di Pelargonium X hortorum (compreso il P. zonale) e di P. X domesticum ad eccezione delle sementi, destinati ad essere piantati, originari di Paesi nei quali è noto il manifestarsi di tomato ringspot virus:	
a) nei quali non sono apparsi lo Xiphinema americanum o altri vettori del virus tomato ringspot, e	Constatazione ufficiale che i vegetali: *a)* provengono direttamente da vivai non contaminati da tomato ringspot virus *b)* o sono della IV generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ringspot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti.
b) nei quali è noto il manifestarsi dello Xiphinema americanum o di altri vettori del tomato ringspot virus	Constatazione ufficiale che i vegetali: *a)* provengono direttamente da vivai non contaminati da tomato ringspot virus né sul suolo né sui vegetali *b)* sono della II generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ringspot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti.
58) Vegetali di Apium graveolens, Brassica, Capsicum annum, Chrysanthemum, Cucumis, Dendranthema, Dianthus, Gerbera Gypsophila, Lactuca sativa, Leucanthemum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena, Tanacetum, ad eccezione delle sementi, destinati alla piantagione, originari di uno Stato membro o di Paesi terzi nei quali sia stato constatato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, che non è stata riscontrata la comparsa dei seguenti organismi: — Amauromyza maculosa — Liriomyza hiudobrensis — Liriomyza sativae — Liriomyza trifolii	Constatazione ufficiale: — o che da ispezioni ufficiali effettuate sul luogo di produzione almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta non è risultato alcun elemento indicante la presenza degli organismi nocivi in questione, — o che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali citati sono stati sottoposti a un'ispezione da cui è risultata l'assenza degli organismi nocivi in questione e hanno subito un trattamento adeguato, volto all'eradicazione degli organismi stessi.
59) Vegetali della specie di cui al punto 58 ad eccezione delle sementi, destinati alla piantagione, originari di Paesi americani o di qualsiasi altro Paese terzo cui non si applica il punto 58	Constatazione ufficiale che da ispezioni ufficiali effettuate sul luogo di produzione almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta non è risultato alcun elemento indicante la presenza dei seguenti organismi: Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae e Liriomyza trifolii.

Descrizione	Requisiti particolari
60) Vegetali delle specie erbacee diversi da quelli cui si riferisce il punto 58, ad eccezione delle sementi, destinati alla piantagione, originari di uno Stato membro nel quale è nota la presenza di uno o più degli organismi nocivi specificati al punto 58, o di Paesi americani o di qualsiasi altro Paese terzo cui non si applica il punto 58	Constatazione ufficiale: o che da ispezioni ufficiali effettuate sul luogo di produzione almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta non è risultato alcun elemento indicante la presenza degli organismi nocivi in questione, o che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali citati sono stati sottoposti a una ispezione da cui è risultata l'assenza degli organismi nocivi in questione e hanno subito un trattamento adeguato, volto all'eradicazione degli organismi stessi.
61) Vegetali di Apium graveolens, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus caryophyllus, Gerbera, Gypsophyla, Solanum lycopersicum, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi d'America o di altri Paesi terzi diversi da quelli di cui al punto 56	Constatazione ufficiale che non è stata osservata alcuna contaminazione da Amauromyza maculosa o Liriomyza huidobrensis, Liriomyzà sativae o Liriomyza trifolii sui vegetali nel campo di produzione in occasione di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto.
62) Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da Synchitrium endobioticum, da Globodera pallida, da Globodera rostochiensis e da Corynebacterium spedonicum
63) Terreno di coltura come specificato nell'Allegato V, punto 10, lettera *b)*	Constatazione ufficiale che: *a)* il terreno di coltura, al momento della piantagione, — non conteneva terra e materie organiche, o — era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad un esame o trattamento adeguati assicuranti che esso fosse esente da altri organismi nocivi, o — era stato sottoposto ad adeguato trattamento per eliminare gli organismi nocivi, e *b)* dopo la piantagione: — sono state prese adeguate misure per far si che il terreno di coltura rimanesse esente dagli organismi nocivi, e nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati estratti dal terreno di coltura e si è lasciato soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera *a)*.
64) Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Beet curly top virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
65) Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dei Paesi in cui è noto il manifestarsi del Beet leaf curl virus	Constatazione ufficiale: *a)* che nelle regioni di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da Beet leaf curl virus, e *b)* che non sono stati osservati sintomi di Beet leaf curl virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul luogo di produzione né nelle immediate vicinanze.
66) Sementi di Medicago sativa	Constatazione ufficiale: — che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo e che Ditylenchus dipsaci non è apparso dopo una prova in laboratorio su un campione rappresentativo, o — che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.
67) Sementi di Medicago sativa originarie dei Paesi in cui il Corynebacterium insidiosum si è manifestato	Constatazione ufficiale: — che non si è avuta conoscenza del manifestarsi del Corynebacterium insidiosum dall'inizio di un periodo di dieci anni né nell'azienda né nelle immediate vicinanze; — che: — la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta molto resistente al Corynebacterium insidiosum, o — al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto periodo vegetativo completo dal momento della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, o — il contenuto in materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità non supera, in peso, lo 0,1%; — che non si sono osservati sintomi di Corynebacterium insidiosum durante l'ultimo od eventualmente i due ultimi periodi vegetativi completi sul campo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa; — che la coltura è stata fatta su un campo di produzione ove non si è prodotta Medicago sativa durante i tre anni precedenti la semina.

Descrizione	Requisiti particolari
68) Sementi di Pisum sativum	Constatazione ufficiale: — che nella regione di produzione non si è avuta conoscenza, durante un periodo adeguato, di alcuna contaminazione di Pseudomonas pisi; — oppure che, sui vegetali del campo di produzione, non sono stati riscontrati sintomi di Pseudomonas pisi dall'inizio del secondo periodo vegetativo completo.
69) Sementi di Solanum lycopersicum	Constatazione ufficiale che: 1. le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente definito conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva 77/93/CEE, e 2.*a)* le sementi provengono da regioni in cui non si ha conoscenza di Corynebacterium michiganense, Xanthomonas vesicatoria o potato spindle tuber viroid, o *b)* sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie causate da detti organismi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, o *c)* le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale in merito almeno agli organismi sopramenzionati, effettuata su campioni rappresentativi ed in base a metodi idonei e che in questa prova le sementi si siano rivelate esenti da questi organismi.
70) Sementi di riso (Oryza sativa L.) destinate alla piantagione, originarie di Paesi in cui è nota la presenza di Aphelenchoides besseyi	Constatazione ufficiale che le sementi sono state sottoposte ad adeguate prove ufficiali nematologiche e sono risultate esenti da Aphelenchoides besseyi.
71) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, o relativi ibridi, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo sui vegetali del campo di produzione.
72) Frutti di pompelmo originari dei Paesi del continente americano.	Constatazione ufficiale che i frutti di pompelmo provengono da zone esenti da Anastrepha fraterculus (Wied.) e Anastrepha ludens (Loew.).

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI
CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAL CERTIFICATO FITOSANITARIO

1. Piante vive e parti vive di piante destinate alla propagazione ad eccezione delle sementi e delle piante di acquario

2. Sementi originarie di Paesi membri:
- Dolichos Jacq.
- Medicago sativa L.
- Phaseolus vulgaris L.
- Pisum sativum L.
- Oryza sativa L.
- Solanum lycopersicum L.
- Zea mais

3. Sementi originarie di Paesi terzi

4. Cereali in granella originari dei Paesi terzi

5. Leguminose secche in granella

6. Parti di piante:

a) fiori recisi o parti di piante per ornamento di:
Castanea Mill.
Chrysanthemum L.
Dendranthema (D.C.) Des. Moul.
Dianthus L.
Gladiolus Tourn. ex L.
Gyspophila L.
Prunus L.
Quercus L.
Rosa L.
Salix L.
Syringa L.
Vitis L.

b) frutti freschi originari di Paesi membri
Cydonia Mill.
Malus Mill.
Prunus L.
Pyrus L.

c) frutti di clementine e pompelmo

d) frutti freschi originari di Paesi terzi

e) frutti di pomodoro, melanzana e peperone originari di Paesi terzi

7. Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)

8. Legname ai sensi dell'art. 3, primo comma:

a) corrispondente a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.
ex 4401 21	- Legno in piccole placche o in particelle: - di conifere, originario di paesi non europei.
4401 22	- Legno in piccole placche o in particelle: - non di conifere.
ex 4401 30	- Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.
ex 4403 20	- Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di conifere, originario di paesi non europei.
ex 4403 91	- Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: - di quercia (Quercus spp.)
ex 4403 99	- Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: - non di conifere, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)
ex 4404 10	- Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - di conifere, originari di paesi non europei.
ex 4404 20	- Pali spaccati, pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - non di conifere.
4406 10	- Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate.
ex 4407 10	- Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di conifere, originario di paesi non europei.
ex 4407 91	- Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di quercia (Quercus spp.) - Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp).
ex 4415 10	- Casse, gabbie e cilindri di legno originari di Paesi non europei.
ex 4415 20	- Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico di legno originarie di Paesi non europei.
ex 4416 00	- Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (Quercus spp.)

b) è ottenuto in tutto o in parte dai generi o specie qui designati:

- Castagnea, Quercus, anche quando il legno non conserva parte della superficie rotonda naturale.
- Platanus
- Coniferae, originarie dei Paesi non europei
- Eucalyptus
- Populus, originario di Paesi del continente americano
- Acer saccharum, originario degli Stati Uniti d'America.

Il legname che risponde alla designazione di cui ai codici NC 4401 10, ex 4404 10, ex 4407 10, ex 4415 10 o ex 4415 20 ed è ottenuto unicamente da Coniferae forma oggetto di deroga ove:

- sia provato che corrisponde a un campione internazionalmente riconosciuto e appartiene a una qualità commerciale che non ammette tolleranze per la corteccia, oppure

- sia provato da un marchio «kiln-dried» (essicato artificialemtne), «K.D.» o altro marchio internazionalmente riconosciuto, impresso sul legname o sull'imballaggio conformemente all'uso commerciale corrente o confermato da appositi documenti di accompagnamento, che è stato essiccato artificialmente fino ad avere un contenuto di umidità inferiore al 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento della fabbricazione, rispettando un adeguato rapporto tempi/temperature,

oppure

- sia provato che il legname è stato adeguatamente trattato con un efficace agente di conservazione per il legno ammesso nella Comunità.

Anche le palette di carico semplici e le palette casse (codice NC ex 4415 20) formano oggetto di deroga ove corrispondano ai modelli stabiliti per le «Palette di carico - UIC» e portino il relativo marchio.

9. Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.

10. *a)* Terreno di coltura in quanto tale, che consiste totalmente o parzialmente in terra o in altre sostanze organiche solide quali parti di vegetali; humus contenente torba o scorze, diverso da quello costituito esclusivamente da torba, o

b) terreno di coltura, aderente o associato a vegetali, che consiste totalmente o parzialmente in materiale specificato alla lettera *a)* o che consiste totalmente o parzialmente in torba o in qualsiasi altra sostanza organica solida destinata a far sopravvivere i vegetali, originario dei Paesi cui si applica l'allegato III, punti 1) e 26).

ALLEGATO VI

1. *Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V, ad eccezione dei frutti di clementine e pompelmi:*

a) Dogane aeree . . . Bologna, Cagliari, Catania, Forlì, Genova, Lametia Terme, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Verona, Venezia.

b) Dogane portuali. . Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata, Trieste, Venezia.

c) Dogane ferroviarie Chiasso, Domodossola, Fortezza, Gorizia, Luino, Modane, Pontebba, S. Candido, Ventimiglia, Villa Opicina.

d) Dogane stradali . . Aosta Pollein (Gran S. Bernardo e Monte Bianco), Brennero - Campo Trens, Cuneo, Gorizia, Ponte Chiasso, Rabuiese, Tarvisio-Coccau, Traforo Freyus-Frency, Trieste Fernetti, Trieste Pesek, Ventimiglia.

2. *Punti di entrata per i frutti di Clementine:*

a) Dogana portuale . Livorno

b) Dogana stradale. . Ventimiglia

3. *Punti di entrata per i frutti di pompelmi:*

Dogane portuali . . . Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Trieste

4. *Ulteriori punti di entrata per i cereali in granella, leguminose secche in granella:*

Dogane portuali . . . Barletta, Castellammare di Stabia, Crotone, Gela, Manfredonia, Messina, Milazzo, Monfalcone, Monopoli, Oristano, Siracusa

5. *Ulteriori punti di entrata per il legname:*

Dogane portuali . . . Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Porto Nogaro, Pozzallo.

92A5017

DECRETO 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/376/CEE che modifica la direttiva n. 86/109/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere, oleaginose e da fibra.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministeri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Viste le direttive del Consiglio n. 66/401/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE, n. 86/109/CEE, n. 89/424/CEE e relative modificazioni, concernenti la commercializzazione di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra;

Vista la direttiva della Commissione n. 91/376/CEE del 25 giugno 1991;

Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 91/376/CEE alla direttiva n. 86/109/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere, oleaginose e da fibra, devono essere recepite nell'ordinamento nazionale e che presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva n. 91/376/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, alle specie elencate nei punti 1) Foraggere, *a)* graminacee e *b)* leguminose, che si riferiscono a «sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alle categorie "commerciali" e come tali ufficialmente controllate e certificate», vengono attribuite le seguenti modifiche:

a) a decorrere dal 1° luglio 1991 le sementi di:

Alopecurus Pratensis L.	coda di volpe
Arrhenatherum Elatius (L) Beauv. ex, J.S. et K.B. Presl. . . .	avena altissima
Bromus Catharticus Vahl	bromo
Bromus Sitchensis Trin.	bromo
Lupinus Luteus	lupino giallo, varietà diverse da quelle amare
Lupinus Angutifolius L.	lupino azzurro
Poa Nemoralis L.	poa dei boschi
Trisetum Flavescens (L.) Beauv.	avena bionda
Phacelia Tanacetifolia Benth.	facelia tenacetifolia
Sinapis Alba L.	senape bianca

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;

b) a decorrere dal 1° luglio 1991 le sementi di:

Agrostis Canina L.	agrostide canina
Festuca Ovina L.	festuca ovina
Lupinus Albus L.	lupino bianco, varietà amare
Lupinus Luteus L.	lupino giallo, varietà amare
Trifolium Alexandrinum L.	trifoglio alessandrino
Trifolium Incarnatum L.	trifoglio incarnato
Trifolium Resupinatum L.	trifoglio persico
Vicia Sativa L.	veccia comune
Vicia Villosa Roth.	veccia vellutata, veccia di Narbonne

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

Art. 2.

1. La commercializzazione delle sementi di cui all'art. 1, punto 1) Foraggere, *a)* graminacee e *b)* leguminose, è autorizzata fino al 31 dicembre 1991 alle seguenti condizioni:

a) anteriormente alla data del 1° luglio 1991 e non oltre, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà conoscere dalle categorie interessate il quantitativo di sementi delle specie di cui all'art. 1, punto 1) Foraggere, *a)* graminacee e *b)* leguminose, necessario per la nomina del territorio italiano, qualora si preveda che la disponibilità di sementi ufficialmente certificate come «sementi di base» e «sementi certificate» sia inferiore a tale quantitativo;

b) tale informazione permetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli organismi comunitari, di autorizzare la commercializzazione fino al 31 dicembre 1991 di «sementi commerciali» ufficialmente controllate, nei limiti del quantitativo necessario per far fronte alla penuria dichiarata;

c) le «sementi commerciali» autorizzate devono indicare nell'etichetta ufficiale:
il tipo dichiarato di materiale di cui si tratta;
che le sementi sono destinate esclusivamente allo Stato italiano;

d) tale autorizzazione cessa di esistere dopo il 31 dicembre 1991; dopo questa data si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5018

DECRETO 12 ottobre 1992.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 92/9/CEE che modifica taluni allegati della direttiva del Consiglio n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose a da fibra.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministeri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva del Consiglio n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, e successive modificazioni, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Vista la direttiva della Commissione n. 92/9/CEE del 19 febbraio 1992 che modifica taluni allegati della suddetta direttiva n. 69/208/CEE;

Vista la direttiva della Commissione n. 92/10/CEE del 19 febbraio 1992 che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/9/CEE del 19 febbraio 1992 a taluni allegati della direttiva n. 69/208/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, debbono essere recepite nell'ordinamento nazionale e che presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva n. 92/9/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, alla lettera *E)*, «Oleaginose e da fibra», al punto 4, è aggiunta la frase seguente: «Nel caso di *Glycine Max*, questa condizione si applica in particolare agli organismi *Pseudomonas Syringae pv. Glycinea, Diaporthe Phaseolorum var. Caulivora e var. Sojae, Phialophora Gregata e Phytophthora Megasperma f. sp. Glicinea*».

2. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, alla lettera *D)*, «Oleaginose e da fibra», al punto 3, è aggiunta il seguente comma:

«*C)* Norme particolari o altre condizioni applicabili a *Glycine max.*:

a) per *Pseudomonas syringae pv. Glycinea*, il numero massimo di sottocampioni, nell'ambito di un campione di almeno 5000 sementi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, che risultano contaminati dal suddetto organismo non deve superare 4.

Qualora vengano identificate colonie sospette di tutti i cinque sottocampioni, per confermare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra possono essere eseguiti appropriati test biochimici sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale prelevato da ogni sottocampione;

b) per *Diaporthe Phaseolorum* il numero massimo di sementi contaminate non deve superare 15%;

c) la percentuale in peso di materia inerte, quale definita in conformità dei metodi internazionali più recenti in materia di test, non deve superare lo 0,3%.

In conformità con le procedure comunitarie, il Ministero dell'agricolturae delle foreste può autorizzare a non effettuare tale esame, a meno che, sulla base dell'esperienza acquisita, sia lecito dubitare che le norme e condizioni di cui sopra siano state soddisfatte».

Art. 2.

1. Le norme e le condizioni di cui al precedente art. 1, saranno riesaminate, conformemente ad iniziativa comunitaria al riguardo, al più tardi entro il 30 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5019

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652486) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 0 0 2 6 5 0 9 2 *

L. 3.900